

Prot.n.1470/2017-U-17.10.2017

Bando n.19/2017

**AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

Pubblica selezione per il conferimento di n.1 (un) assegno post dottorale per attività di ricerca da svolgersi presso la sede dell'IISG, per il progetto premiale n.28 linea di ricerca B LETTERATURA PTA 2016-2018 (DM 543 del 5 agosto 2015) dal titolo: ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art.1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del DL 5 dicembre 2005, n.250, che conferisce all'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;
- VISTO** il DL 31 dicembre 2009, n.213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165";
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modificazioni;
- VISTO** il Piano Triennale delle attività 2017-2019, approvato con Delibera del CDA n.192/2017 del 30.09.2017;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell'IISG www.studigermanici.it;
- VISTO** Il Regolamento del Personale dell'IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell'IISG www.studigermanici.it;
- VISTO** Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell'IISG www.studigermanici.it;
- VISTO** il "Nuovo Regolamento concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca", emanato con delibera del CDA n.118/2015 del 28.12.2015 e successive modifiche, pubblicato sul sito ufficiale dell'IISG www.studigermanici.it (di seguito: "Nuovo Regolamento");
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e, in particolare, l'art.22 rubricato "Assegni di ricerca";
- VISTO** il DM 9 marzo 2011, n.102 recante "Importo minimo assegni di ricerca previsti dall'art.22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240";

VISTA l'erogazione di una quota premiale pari a euro 150.110 (DM 3 maggio 2016 n.291) per il progetto premiale *ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955)* - Progetto premiale (DM MIUR n.543 del 5 agosto 2015);

ACCERTATA la copertura finanziaria degli impegni di spesa derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca del presente avviso nell'ambito dei capitoli di pertinenza.

DISPONE

Art.1

Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 (un) *assegno post dottorale* per lo svolgimento di attività di ricerca inerente progetto *ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955)* - Progetto premiale (DM MIUR n.543 del 5 agosto 2015).
2. Possono essere destinatari dell'assegno di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'art.3 del "Nuovo Regolamento";

Art.2

Durata e importo dell'assegno

1. L'assegno di ricerca avrà una durata di mesi 12 (dodici), eventualmente rinnovabile secondo le disposizioni vigenti.
2. L'assegno di ricerca non potrà in ogni caso, anche a seguito di eventuali rinnovi, avere una durata complessiva superiore ad anni 6 (sei), come risulta dal combinato disposto dell'art.22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e dell'art.6, comma 2 bis, della Legge del 27 febbraio 2015, n.11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n.192, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Resta fermo che, ai sensi dell'art.22 della L.240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato, di cui all'art.24 della L.240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art.22, comma 1, della L.240/2010, non può in ogni caso superare anni 12 (dodici) anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della Legge n.240/2010.
3. L'importo lordo annuo dell'assegno è di euro 22.000 (ventiduemila/00) e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. Tale importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento di attività di ricerca connesse all'assegno. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, inquadrati al III livello professionale.

4. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, saranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a giorni 30 (trenta). L'interruzione dell'attività nell'ambito dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione dell'erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto dall'art.13 del "Nuovo Regolamento" o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.
5. L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall'IISG.
6. Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato, impegnandosi tuttavia a una presenza presso l'IISG pari ad almeno un terzo del tempo previsto dall'incarico.

Art.3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:
 - a) Titolo di dottore di ricerca con un dottorato di ricerca in germanistica, con comprovate competenze in ambito archivistico, ovvero di archivistica con comprovate competenze nell'ambito della lingua e della cultura tedesca. Tutti i titoli eventualmente conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente dichiarati equipollenti in base alla normativa vigente in materia e attestati da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente sarà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art.6. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione l'argomento della tesi finale. Il vincitore, nel caso in cui abbia conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all'Unione Europea, dovrà trasmettere all'IISG, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese che ha rilasciato il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro giorni 60 (sessanta) dal provvedimento di approvazione degli atti della selezione, pena di decadenza dal diritto alla stipula del contratto;
 - b) ottima conoscenza del tedesco,
 - c) ottima conoscenza dell'italiano per i candidati stranieri,

- d) sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di un'altra lingua europea,
- e) sarà prevista un colloquio e una prova di competenza linguistica.

Il profilo di ricerca del candidato dovrà essere compatibile con l'impianto complessivo del progetto e, in particolare, il candidato dovrà padroneggiare gli strumenti della ricerca anche in lingua tedesca.

2. Le attività previste sono:

- a) Attività di ricerca relativa al progetto documentata da almeno una pubblicazione scientifica sul tema da presentare entro i termini di scadenza dell'assegno.
 - b) Stretta collaborazione con i WP del progetto mettendo a frutto nei diversi ambiti le proprie competenze.
 - c) Collaborazione alla curatela dei volumi previsti come prodotto scientifico del progetto.
3. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'IISG o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dall'IISG o da istituzioni nazionali e straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. I titolari di assegno di ricerca possono essere iscritti a dottorati di ricerca solo nel caso in cui abbiano già seguito tutti i corsi propedeutici alla stesura della tesi dottorale e se non è loro corrisposta una borsa di studio.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'IISG con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, e il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art.22, co.1, della citata L.240/2010.
5. Ai sensi dell'art.22, co.3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art.4

Domande di partecipazione e modalità per la presentazione

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando, dovranno essere indirizzate e spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto Italiano di Studi Germanici, Via Calandrelli, 25 00152 Roma, **entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 17/11/2017**. Non saranno ritenute valide le domande inviate dopo tale data e pervenute oltre cinque giorni la scadenza del termine ultimo di presentazione. A tal fine farà fede il timbro postale. L'IISG non si assume alcuna responsabilità in caso di disservizi postali. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa sulla quale, a pena di esclusione, dovrà essere riportata l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e l'apposita dicitura: "Bando n. 20/2017 – Assegno di ricerca". È altresì ammessa la presentazione delle domande tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata **direttore@pec.studigermanici.it**, entro il suddetto termine. Non saranno ritenute valide le domande inviate da un indirizzo di posta

- elettronica non certificata. La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla ricevuta telematica di accettazione. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata l'apposita dicitura: "Bando n. 20/2017 – Assegno di ricerca". I documenti richiesti dal presente Bando dovranno essere allegati alla PEC in formato pdf. Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati o della comunicazione via PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
2. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
 3. Per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo del Direttore generale dell'IISG (direttore@studigermanici.it), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
 4. L'IISG non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'IISG stesso, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 5. I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.
 6. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata tempestivamente all'IISG.
 7. Il candidato dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione e l'atto di notorietà ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da compilarli mediante l'utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del *Curriculum vitae et studiorum*, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art.76 D.P.R. 445/2000).
 8. Nel *Curriculum* suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti e ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.
 9. Il candidato dovrà inviare i propri lavori, fino a un numero massimo di 6 (sei), in formato digitale ovvero su supporto informatico corredati da relativo elenco.
 10. Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art.15 della Legge 183/2011.
 11. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea (art.3, co.1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
 12. Non si tiene conto dei titoli e dei documenti spediti all'IISG dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza, risultino sprovviste della

prescritta documentazione; né è infine consentito, scaduto il termine stesso, sostituire i titoli e i documenti già presentati.

Art.5

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti amministrativi è in capo agli uffici amministrativi dell'Ente che verificano la regolarità della documentazione presentata dal candidato.

Art.6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, i cui componenti sono indicati dal Presidente, è designata dal Direttore generale, dopo la scadenza del bando, ed è composta da tre membri effettivi, tra i quali un membro interno, scelto tra il responsabile della ricerca dell'Ente, ovvero un docente universitario di prima o seconda fascia, e da due professori di prima fascia, e inoltre da due membri supplenti. I Commissari dovranno possedere un'ampia produzione scientifica nell'ambito definito dal presente avviso. Le funzioni di segretario devono essere svolte da un componente della Commissione.
2. Nella prima riunione, la Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il segretario.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro mesi 6 (sei) dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'Amministrazione dell'Ente (ex art.11 comma 5 del DPR 487/94).

Art.7

Modalità di selezione e graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito per i titoli e dal voto conseguito nel colloquio. La graduatoria di merito sarà utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario; l'assegno, in tal caso, sarà conferito al candidato che risulterà idoneo nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 punti per il colloquio. Per il conferimento dell'assegno è necessario che il candidato abbia riportato una votazione complessiva (titoli e colloquio) non inferiore a 75/100. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri

- includono i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento dell'attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia sia all'estero, dichiarate con le modalità di cui all'art.4 del presente avviso.
3. L'avviso di convocazione al colloquio è inviato ai candidati mediante lettera raccomandata A.R., almeno giorni 15 (quindici) prima della data in cui il colloquio dovrà essere sostenuto.
 4. Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nella valutazione dei titoli e nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
 5. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento d'identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.
 6. Al termine dei lavori la Commissione redige i giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato.
 9. Tutti i partecipanti saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
 10. L'IISG non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art.8

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

1. L'assegno è conferito mediante provvedimento del Direttore generale dell'IISG. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ente.
2. Entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della graduatoria, l'Istituto dovrà far pervenire al vincitore della selezione il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicata, tra l'altro, la data d'inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, pena la decadenza, il vincitore della selezione dovrà restituire una copia del predetto atto di conferimento controfirmata per accettazione, unitamente a una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3, co.2 del "Regolamento". Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'art.2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.
2. Il contraente dovrà presentare all'Ufficio Amministrativo, entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:

- a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
 - d) nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all'attività dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni.
3. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
 4. Le autocertificazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine suindicato. A tal fine fanno fede timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 5. È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e degli artt. 483, 485 e 486 del codice Penale.
 6. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Direttore generale dell'IISG ed a condizione che tale attività sia dichiarata dall'Ente stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno, non rechi pregiudizio all'Ente, in relazione all'attività svolta. I dipendenti di pubbliche amministrazioni possono beneficiare dell'assegno di ricerca qualora si collochino in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini fissati. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del contratto. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con motivato provvedimento del Presidente, su motivata proposta del referente scientifico e sentito il Consiglio di Amministrazione. È prevista la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi: - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca; - violazione del regime delle incompatibilità; - giudizio negativo sulla relazione, eventualmente richiesta, espresso dal Consiglio di Amministrazione.
 6. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'IISG e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art.9

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il Responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Presidente dell'IISG, un mese prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. Il Presidente, sentito il parere del Responsabile della ricerca, valuterà la relazione con giudizio motivato e insindacabile.
2. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del Responsabile della ricerca, il Presidente si esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiore nell'ambito della tipologia di assegni di cui al presente avviso di selezione (art.3 co.1 del "Regolamento").

Art.10

Pari opportunità

Per quanto pertinentemente applicabile anche alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, l'IISG cura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

Art.11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'IISG per le finalità di gestione della selezione. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati all'IISG è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore generale dell'IISG che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati.

Art.12

Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico a cura dell'IISG mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'IISG www.studigermanici.it.

Art.13
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal “Regolamento” attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Renata Crea